

ratori Giustiniano, e Teodosio àno fatto varie leggi circa le persone, beni, e disciplina Ecclesiastica, sotto i titoli *de Episcopis, & Clericis, de sacrosanctis Ecclesiis &c. in Cod.* L'Apostolo commanda, che si ubbidisca puntualmente à queste leggi, e che non vi si rechi resistenza dicendo *qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt.* Oltre ciò l'Apostolo ordina à tutti li soggetti di pagar' il tributo, perche chi lo paga al Prencipe, lo paga à Dio. *Cui vectigal, vectigal; Cui tributum, tributum, sunt enim Ministri Dei ad tributa.* Spiegando il Dottor' Angelico questo passaggio dice che se gli Ecclesiastici sono esenti di tributo, tal' esenzione non è *de jure divino*, come stimano alcuni; mà *ex privilegio Principum.* Conchiudo in fine con S. Paolo per l'autorità del Prencipe secolare. *Non enim sine causa gladium portat, Dei enim Minister est ad vindictam.* Ecco l'autorità che il Prencipe secolare hà di gastigare, *pæna sanguinis*, la quale li Vescovi, ed altri